



Confederazione Italiana Agricoltori della Liguria

NON LASCIAMO CAMPO AI CINGHIALI! Rimborsi giusti e più tutela per il lavoro degli agricoltori PETIZIONE POPOLARE

- **Al Presidente della Regione Liguria**
- **Al Presidente del Consiglio Regionale della Liguria**
- **All'assessore alla Caccia Regione Liguria**
- **Ai gruppi Consiliari**

I sottoscritti cittadini , vista la situazione di emergenza nella gestione della fauna selvatica ed in particolare degli ungulati, nella nostra Regione.

Considerato che:

- ad oggi, nonostante le ripetute denunce , non sono stati assunti provvedimenti adeguati a limitare tale fenomeno, nonostante sia evidente una presenza insostenibile ed ecologicamente dannosa di alcune specie (cinghiale in particolare ma daini e caprioli non sono da meno) ;
- si continua ad affrontare la problematiche insistendo sulla gestione “venatoria” che si dimostra inadeguata ed insufficiente a governare il problema;
- visto l'incremento costante dei danni al settore agricolo , ormai in larga parte non denunciati data le limitazioni fissate per i risarcimenti e l'estendersi dei rischi anche all'incolumità delle persone e delle cose;
- a fronte di una sostanziale inerzia e rimpallo di responsabilità si ritiene opportuno produrre una precisa proposta che costringa tutti gli attori ad assumersi le proprie responsabilità.

Chiediamo pertanto le seguenti modifiche alla Legge Regionale n° 29/1994 Regione Liguria ed al Regolamento sulle modalità di controllo degli ungulati di cui alla DGR n° .862/2021 del 05.10.2021 Regione Liguria:

AZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE- Legge Regione Liguria n° 29/1994 e succ. mod.

MODIFICA Art. 42

(Utilizzazione dei proventi delle tasse regionali)(82)

1. I proventi disponibili delle tasse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 41 sono così ripartiti: **(223)**
 - a) Il 5 per cento alle associazioni venatorie liguri riconosciute a livello nazionale e presenti da almeno cinque anni nel Comitato tecnico faunistico venatorio regionale secondo le seguenti modalità: il 25 per cento da ripartirsi in parti uguali tra le associazioni; il 75 per cento in base al numero dei soci di ogni singola associazione certificato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle assegnazioni. Le associazioni venatorie dovranno far pervenire alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, la certificazione dei soci. L'erogazione delle risorse assegnate è subordinata alla presentazione da parte delle associazioni beneficiarie di una dettagliata relazione sull'impiego delle risorse ricevute l'anno precedente, nonché alla trasmissione della certificazione sopra richiamata; **(224)**
 - b) il 15 per cento alla Regione per i compiti di istituto, di ricerca, di indagine di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge;
 - c) l'80 per cento alla Regione per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla  [l. 157/1992](#) e successive modificazioni ed integrazioni e alla presente legge. **(194)**
2. La Regione rimette agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini una quota non inferiore al ~~25~~ **20** per cento della somma assegnata ai sensi del comma 1, lettera c), ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 22 ed un ulteriore ~~10~~ **5** per cento per la gestione delle zone di divieto di caccia e delle oasi di protezione della fauna selvatica, in base alle modalità e ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale. ~~Per gli anni 2019 e 2020 tale percentuale si riduce dal 10 al 5 per cento.~~ **(195)**
3. La Regione destina, inoltre, una quota non inferiore al ~~25~~ **50** per cento della somma assegnata ai sensi del comma 1, lettera c), alla prevenzione ed al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed il ~~10~~ **5** per cento ad attività volte al soccorso e al recupero della fauna selvatica in difficoltà, anche tramite la stipulazione di apposite convenzioni con ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, associazioni di protezione ambientale, agricole o venatorie. **(196)**
4. ~~La Regione impiega la restante quota della somma assegnata ai sensi del comma 1, lettera c), per le funzioni amministrative di competenza.~~ **(197)**
5. I criteri di riparto di cui ai commi 2, 3 e 4 sono applicati anche dai soggetti che subentrino alle province nell'esercizio delle funzioni in materia di gestione faunistico-venatoria.

ARTICOLO 42 BIS

(fondo regionale per il risarcimento dei danni alla agricoltura ed alla zootecnia)

1. E' costituito il fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni alle produzioni agricole, zootecniche ivi comprese, le sistemazioni agrarie ed le strutture e le infrastrutture a servizio della produzione agricola e zootecnica.
2. Il fondo dispone di una dotazione pari a 1 milione di Euro anno ed è alimentato:
 - a) Dalle risorse di cui al comma 3 dell' art.42 destinate allo scopo ;
 - b) Da risorse di bilancio fino al raggiungimento dello stanziamento di un milione di Euro

Va altresì apportata una modifica all' art. 43 che sancisca la TOTALE COPERTURA del DANNO subito ivi comprese le strutture e le infrastrutture a servizio dell' attività agricola come di seguito:

Art. 43.

(Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria).

1. A copertura totale dei danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole zootecniche e alle altre opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e nell'esercizio dell'attività venatoria e cinofila **(66)** **(198)** la Regione interviene con il fondo di cui all' art.42bis, così come previsto dal comma 3 dell'art.42.". (modifica dell'articolo)
2. La Regione provvede a disciplinare con proprio regolamento il funzionamento del fondo di cui al comma 1, alla cui gestione è proposto un apposito Comitato.**(199)**
3. Gli eventuali stanziamenti di cui al comma 1 non utilizzati sono impiegati dalla Regione per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla  [legge n. 157/1992](#) e alla presente legge.**(200)**

AZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

MODALITA DI CONTROLLO DEGLI UNGULATI AI SENSI DELL'ART.36 DELLA LEGGE REGIONALE 29/94 - DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DI MODIFICA DELIBERA CHE REGOLA IL CONTROLLO DEGLI UNGULATI- [DGR N.862/2021 DEL 05.10.2021](#)

Articolo 8

(Modalità per l'impiego di impianti di cattura)

- 1.L'uso di impianti di cattura fissi (recinti ,gabbie ecc.) è comunicato ~~autorizzato~~ alla Regione, e agli ~~sentiti~~ ATC e CA territorialmente competenti, ~~previa richiesta su~~ con apposito modulo predisposto dalla Regione.
- 2.~~L'uso di impianti di cattura mobili (gabbie trappola) è disposto dalla Regione e comunicato agli ATC e CA territorialmente competenti. Le gabbie-trappola di proprietà della Regione, sono affidate in custodia ai~~ dei proprietari o dei conduttori dei fondi, devono essere utilizzate ~~mediante la sottoscrizione di apposito verbale, contenente secondo le~~ istruzioni operative fornite dalla Regione.
L'installazione della gabbia-trappola è ~~effettuata sotto il coordinamento~~ comunicata dal proprietario o conduttore al ~~degli agenti del~~ Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale; anche attraverso mail, fax o altra modalità ~~questi possono incaricare, per le operazioni di gestione ordinaria della stessa (pasturazione, attivazione e disattivazione quotidiane o periodiche), i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), nonché i soggetti cui l'attrezzatura è affidata.~~
- 3.L'abbattimento degli ungulati all'interno degli impianti di cattura è consentito:
 - a)agli agenti del Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale e agli agenti di pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma2, lettera b), ai quali è consentito l'utilizzo dell'arma corta con munizionamento non incamiciato;
 - b)ai soggetti di cui all'articolo 3, lettere a), c),d) secondo le disposizioni impartite dagli agenti del Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale.

	Cognome e nome	indirizzo	citta	Tel mail	firma
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					

	Cognome e nome	indirizzo	citta	Tel mail	firma
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					

	Cognome e nome	indirizzo	citta	Tel mail	firma
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					